



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 settembre 2012
(OR. en)**

13784/12

**FIN 655
SOC 746**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	13 settembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 493 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, Germania)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 493 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.9.2012
COM(2012) 493 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, Germania)

RELAZIONE

Il punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ consente, grazie a un meccanismo di flessibilità, di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza superare l'importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

Le regole applicabili ai contributi del FEG sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione².

Il 4 maggio 2012 la Germania ha presentato la domanda EGF/2012/002 DE/manroland per un contributo finanziario del FEG a seguito degli esuberi presso la manroland AG e due sue controllate (di seguito "manroland") e uno dei suoi fornitori in Germania.

Al termine di un attento esame della domanda e conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione è giunta alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a norma di tale regolamento.

SINTESI DELLA DOMANDA E ANALISI

Dati principali	
Numero di riferimento FEG	EGF/2012/002
Stato membro	Germania
Articolo 2	lettera a)
Impresa principale	manroland AG
Controllate e fornitori	3
Periodo di riferimento	1.1.2012 – 30.4.2012
Data di inizio dei servizi personalizzati	1.8.2012
Data della domanda	4.5.2012
Esuberi durante il periodo di riferimento	2 239
Esuberi prima e dopo il periodo di riferimento	45
Totale esuberi ammissibili	2 284
Lavoratori in esubero che dovrebbero beneficiare delle misure	2 103
Spese per i servizi personalizzati (EUR)	10 305 889
Spese di attuazione del FEG ³ (EUR)	400 000
Spese di attuazione del FEG (%)	3,74
Bilancio complessivo (EUR)	10 705 889
Contributo del FEG (50%) (EUR)	5 352 944

1. La domanda è stata presentata alla Commissione il 4 maggio 2012 e integrata con informazioni complementari fino al 10 luglio 2012.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

³ Conformemente all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

2. La domanda soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di dieci settimane di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

Nesso tra gli esuberanti e trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione

3. Per dimostrare il nesso tra gli esuberanti e trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, la Germania ricorda che la manroland è un produttore di macchine da stampa che fabbrica sistemi di stampa offset a foglio e macchine da stampa offset a bobina. Da molto tempo la manroland è apprezzata a livello internazionale per i suoi elevati standard di progettazione e per la fabbricazione di prodotti di alta qualità.
4. Il mercato degli impianti e delle macchine da stampa è fortemente internazionalizzato e la manroland opera già a livello mondiale insieme ai suoi concorrenti tedeschi e ad altri concorrenti europei. Negli ultimi anni la domanda di macchine da stampa è aumentata in mercati emergenti come la Cina, l'India e i paesi sudamericani, tra i quali ad esempio il Brasile, che sono quindi diventati importanti clienti dei produttori di macchine da stampa tedeschi e di altri paesi europei. Tuttavia questi stessi paesi sono progressivamente diventati, a pieno titolo, importanti attori sul fronte dell'offerta in un mercato sempre più globale. Nell'ultimo decennio produttori cinesi, indiani, sudamericani e un crescente numero di concorrenti dell'Europa dell'Est, USA e Giappone hanno conquistato crescenti quote di mercato. Ne consegue che i produttori tedeschi di qualità devono far fronte a una concorrenza internazionale agguerrita, che offre prevalentemente prodotti di qualità più bassa e pratica prezzi più bassi.
5. La tendenza verso una maggiore integrazione internazionale dei mercati è accompagnata da trasformazioni strutturali permanenti nell'uso delle tecniche di stampa e da un grado più elevato di specializzazione dei fornitori in alcuni sottosectori. Il maggior numero di fornitori internazionali, da un lato, e la trasformazione delle tecniche di stampa, dall'altro, fanno sì che il produttore medio di macchine da stampa riesca a occupare una quota di mercato più piccola. Le vendite diminuiscono, gli utili calano e i datori di lavoro devono prendere in considerazione la messa in esubero dei dipendenti. Negli ultimi anni, la risposta della manroland alla globalizzazione ha seguito questo andamento.
6. Le autorità tedesche citano anche casi di protezionismo sul mercato delle macchine da stampa. Sostengono che l'India applica un dazio all'importazione del 23% sulle macchine e che la Cina, ossia il mercato delle attrezzature di produzione in più rapida crescita, utilizza le sovvenzioni, consente la pirateria dei prodotti, tollera norme di sicurezza sul lavoro meno rigide o inesistenti, una scarsa tutela dell'ambiente, riconosce poche norme sociali e non offre alcuna protezione sociale universale. Tutto ciò contribuisce a costi di produzione più bassi e a condizioni di concorrenza ineguali per i concorrenti internazionali⁴. Nell'attuale piano quinquennale cinese (2011-2015), il settore degli impianti e dei macchinari costituisce una delle sette industrie chiave

⁴ Gisela Lanza, Thomas Ender, Dennis Schuler, Stevens Peters (2011), "Chancen und Risiken des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus in der chinesischen Automobilindustrie", Global Advanced Manufacturing Institute e Karlsruhe Institute of Technology.

nelle quali si concentrano i finanziamenti pubblici della Cina. Grazie a queste pratiche i produttori cinesi di macchine da stampa hanno potuto avvicinarsi agli standard tecnologici elevati fissati dai paesi europei, ma con un costo del lavoro che è in media dell'11% inferiore al costo medio del lavoro nel settore dei macchinari in Europa. Di conseguenza la Cina è diventata uno dei concorrenti internazionali più agguerriti nel settore delle macchine da stampa⁵.

7. I concorrenti non cinesi cercano di superare l'ostacolo dei dazi all'importazione delocalizzando la produzione in altri paesi asiatici. Così, dal 2005 i produttori europei di macchine da stampa (compresa la manroland) hanno perso una quota consistente del mercato internazionale. Tra il 2000 e il 2004, la quota di mercato mondiale detenuta dai produttori europei era, in media, del 67%, ma tra il 2005 e il 2011 si è contratta attestandosi su un valore medio del 53%. Sul mercato europeo le importazioni di macchine da stampa di fornitori non europei sono aumentate passando dal 18% (media per il periodo 2000-2005) al 24% (media per il periodo 2006-2010)⁶.
8. Nel periodo 2005-2011 la manroland ha perso il 10% della sua quota di mercato relativa alle macchine da stampa offset a bobina. Inoltre tra il 2000 e il 2010 la società ha registrato fasi di forte contrazione delle vendite. Questo andamento ha contribuito a utili in calo e negativi e, alla fine, agli esuberi alla base della presente domanda.

Dimostrazione del numero di esuberi e della conformità ai criteri dell'articolo 2, lettera a)

9. La Germania ha presentato la presente domanda in base ai criteri d'intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di quattro mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa.
10. La domanda indica 2 177 esuberi presso la manroland AG e 62 presso due sue controllate, nonché 45 esuberi presso un fornitore (Gefinal Systema) per un totale di 2 284 esuberi, 2 239 dei quali registrati nel periodo di riferimento di quattro mesi compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 30 aprile 2012. Gli esuberi presso la manroland AG e le sue controllate sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006, mentre quelli presso la Gefinal Systema sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006

Dimostrazione della natura imprevista degli esuberi

11. Le autorità tedesche sostengono che la manroland è stata leader mondiale del settore delle macchine da stampa offset a bobina e in passato ha superato molte fluttuazioni del ciclo economico, acquisendo così un'esperienza preziosa nella gestione dei periodi meno floridi. Aveva già concordato con il personale un contenimento dei salari e una riduzione graduale degli effettivi nel 2011 e nel 2012. In precedenza le

⁵ Commissione europea (2011), Studio dal titolo "Future Opportunities and Challenges of EU-China Trade and Investment Relations", capitolo "Study 1: Machinery", pag. 3.

⁶ Fonti: manroland AG, ricerca di mercato.

perdite erano state ripianate dalla proprietà: Allianz Capital Partners e MAN. Nell'autunno 2011 la proprietà ha rifiutato di effettuare ulteriori versamenti, da cui lo stato di insolvenza della manroland e il licenziamento di un terzo dei dipendenti.

Identificazione delle imprese che hanno effettuato i licenziamenti e dei lavoratori interessati dall'assistenza

12. La domanda riguarda 2 284 esuberi così ripartiti: 2 177 presso la manroland AG, altri 62 presso due sue controllate (manroland Vertrieb und Service GmbH e manroland Vertrieb und Service Deutschland GmbH) e altri 45 presso il fornitore Gefinal Systema (azienda metallurgica). Sono interessati dalle misure del FEG 2 103 di questi esuberi.

13. I lavoratori interessati dall'assistenza sono così ripartiti:

Categoria	Numero	Percentuale
Uomini	1 836	87,30
Donne	267	12,70
Cittadini UE	1 979	96,96
Cittadini non UE	62	3,04
Età compresa tra 15 e 24 anni	45	2,14
Età compresa tra 25 e 54 anni	1 514	71,99
Età compresa tra 55 e 64 anni	543	25,82
Età superiore a 64 anni	1	0,05

14. Per i 62 lavoratori delle imprese controllate non si dispone della ripartizione sulla base della nazionalità; per questo motivo le percentuali relative alle nazionalità sono calcolate su un totale di 2 041.

15. Tra i lavoratori interessati, 142 presentano disabilità o problemi di salute di lunga durata.

16. In termini di categorie professionali, la ripartizione è la seguente:

Categoria	Numero	Percentuale
Membri dei corpi legislativi, dirigenti superiori della pubblica amministrazione e dirigenti amministrativi e commerciali	15	0,73
Professioni intellettuali e scientifiche	93	4,56
Professioni tecniche intermedie	273	13,38
Impiegati di ufficio	167	8,18
Artigiani e operai specializzati	93	4,56
Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio	1 321	64,72
Professioni non qualificate	79	3,87

17. Per i 62 lavoratori delle imprese controllate non si dispone della ripartizione in base alle categorie professionali; per questo motivo le percentuali della tabella sopra sono calcolate su un totale di 2 041.

18. In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Germania ha confermato che nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al

FEG è stata applicata e continuerà a essere applicata una politica di parità tra uomini e donne e di non discriminazione.

Descrizione del territorio in questione, delle sue autorità e degli altri soggetti interessati

19. Gli esuberanti riguardano tre regioni della Germania alquanto diverse tra loro: Augusta (Baviera), Offenbach (Assia) e Plauen (Sassonia). Anche altre importanti città limitrofe, tra cui Aschaffenburg, Wiesbaden, Darmstadt e Francoforte sul Meno sono interessate dalla chiusura degli impianti e dagli esuberanti.
20. L'area più debole è Plauen, nella parte orientale della Germania, non molto popolosa, ma con un'elevata dipendenza dalle prestazioni dello stato sociale. Ora con lo stato di insolvenza della manroland scompare il terzo maggiore datore di lavoro della zona (700 addetti prima della chiusura) e uno degli unici tre ad avere dimensioni sufficienti per la stipula di accordi salariali collettivi con i lavoratori.

Impatto previsto degli esuberanti sull'occupazione locale, regionale o nazionale

21. Prima dello stato di insolvenza, la manroland dava lavoro a 6 500 dipendenti. Si trattava di un produttore moderno di macchinari caratterizzato da know-how moderno e da retribuzioni interessanti. La disgregazione dell'azienda (con il taglio di un terzo degli effettivi) comporterà una perdita di competenze, con possibili effetti su altri datori di lavoro e sulle regioni interessate. I lavoratori che troveranno una nuova occupazione dovranno accettare salari più bassi e ciò si tradurrà in una riduzione del loro potere di acquisto e del flusso di denaro nell'economia locale. Inoltre le tre regioni perderanno uno dei datori di lavoro più influenti, senza alcuna prospettiva immediata che il suo posto venga occupato a breve da un imprenditore equivalente.
22. Molti dei lavoratori erano dipendenti della manroland da molto tempo e avevano raggiunto livelli retributivi elevati grazie all'anzianità. A causa dell'età, per questi lavoratori sarà difficile trovare rapidamente un nuovo lavoro e quasi impossibile conservare la stessa retribuzione.
23. La tabella che segue mostra i tassi di disoccupazione nelle zone interessate e la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Regione	Tasso di disoccupazione a febbraio 2012	Variazione del tasso di disoccupazione tra febbraio 2012 e febbraio 2011
Germania	7,9	
Augusta	5,4	+4,5%
Offenbach	8,3	+6,7%
Plauen	11,7	+2,9%

Pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e ripartizione dei costi stimati, compresa la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali

24. A gennaio 2012 alla manroland le parti sociali hanno adottato un piano sociale, che comprende l'istituzione di società di ricollocamento (*Transfergesellschaften*) per i lavoratori in esubero. Per Augusta e Plauen, il coordinamento è affidato alla società PTG (Projekt- und Trainingsgesellschaft) e la sua società di ricollocamento opererà dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013. Per Offenbach la società di ricollocamento

è la PRM Personalentwicklungs-gesellschaft, che opererà dal 1° febbraio 2012 al 31 luglio 2012 con possibilità di proroga.

25. Sono proposte le seguenti misure:

- Indennità a breve termine (*Transferkurzarbeitergeld*): si tratta di un'indennità di sussistenza erogata dai servizi pubblici per l'impiego sulla base della retribuzione netta precedentemente percepita dal lavoratore. Essa è fissata al 60% dell'ultimo stipendio netto e sale al 67% se almeno un figlio risiede con la famiglia del beneficiario. La società manroland si è impegnata a versare la differenza tra questo importo e l'80% dell'ultimo stipendio. La Germania stima che questa indennità verrà erogata in media a ogni lavoratore per 6-8 mesi. Ai fini del calcolo del bilancio per questa misura, si detraggono le indennità utilizzate per cofinanziare la formazione finanziata dal FSE nella fase iniziale e si applicano ulteriori detrazioni per i periodi durante i quali i lavoratori non sono impegnati in misure attive del mercato del lavoro. L'indennità sarà corrisposta ai 2 001 lavoratori che hanno accettato di aderire alla società di ricollocamento. I 102 lavoratori che dovrebbero partecipare alla misura senza però aderire alla società di ricollocamento riceveranno l'indennità di disoccupazione (non compresa nel pacchetto del FEG).
- Corsi di formazione per il conseguimento di una qualifica: questi corsi saranno prevalentemente destinati agli ex dipendenti delle controllate e del fornitore, in quanto gli ex dipendenti della manroland AG sono già ben qualificati e a loro saranno offerti corsi più specializzati per un rafforzamento delle rispettive qualifiche. I beneficiari della formazione avranno la possibilità di scegliere direttamente i corsi più adatti a loro, sulla base di un colloquio iniziale e della definizione del loro profilo. Verranno offerte competenze tecniche (*hard skills*) e competenze relazionali trasversali (*soft skills*) e si certificheranno le competenze possedute, acquisite attraverso l'esperienza lavorativa. La durata dei corsi varierà tra i 3 e i 100 giorni.
- Workshop e gruppi tra pari: saranno previste diverse formule, ad esempio per i lavoratori più anziani, per i lavoratori disabili, per un determinato tipo di formazione, ecc., in funzione delle esigenze. Ciascun gruppo avrà un proprio mentor.
- Misure di accompagnamento e ricerca di un impiego a livello internazionale: questo programma consentirà ai lavoratori in esubero di sottoporsi a una serie di test, compresi test psicologici, check-up sanitari e test di verifica delle competenze. I lavoratori saranno aiutati a ottenere referenze di lavoro e a sottoporsi a eventuali misure sanitarie preventive richieste dai futuri datori di lavoro (ad esempio vaccinazioni). Le misure offerte comprenderanno la partecipazione a fiere del lavoro e a corsi di lingue, la traduzione di qualifiche precedenti, la formazione interculturale, ecc., a seconda delle necessità.
- Consulenza approfondita per la creazione di imprese: i lavoratori in esubero che intendono creare un'impresa possono ottenere un sostegno per la programmazione, l'attuazione e il finanziamento della loro iniziativa imprenditoriale. Saranno inoltre impartite le competenze di base in materia di gestione aziendale, marketing e vendite. Gli interessati avranno a disposizione consulenza e coaching

personalizzati, come pure contatti con reti ed esperti di campi specifici (giuristi, consulenti fiscali, esperti di marketing, di banca, ecc.).

- Ricerca di un impiego: le società di ricollocamento utilizzano i contatti con i datori di lavoro nelle regioni in cui operano per ottenere informazioni su future offerte di lavoro non ancora pubblicate. Successivamente cercano i candidati più idonei tra i lavoratori che beneficiano del sostegno del FEG per metterli in contatto con i potenziali datori di lavoro. Qualora i candidati debbano colmare una lacuna nelle competenze, verrà loro offerta la formazione necessaria.
 - Contributo di reinserimento: serve a incentivare i lavoratori in esubero ad accettare un lavoro con una retribuzione inferiore (di almeno il 10% rispetto al precedente stipendio lordo). Si tratta di un contributo una tantum, che è di 4 000 EUR all'inizio dell'attuazione delle misure del FEG e si riduce a 1 000 EUR se percepito verso la fine del periodo di attuazione.
 - Servizi di consulenza e coaching in rapporto a un nuovo impiego e durante il periodo di disoccupazione: una volta che il lavoratore in esubero ha accettato un nuovo lavoro, ma ha ancora bisogno di sostegno, un coach della società di ricollocamento può continuare a offrirgli consulenza per garantirgli l'ambientamento ottimale. I lavoratori che non avranno trovato una nuova occupazione al momento della cessazione della società di ricollocamento riceveranno ulteriore mentoring dal personale incaricato che li aiuterà anche nella preparazione del fascicolo personale per eventuali impieghi successivi.
26. Le spese di attuazione del FEG comprese nella domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, coprono le attività di preparazione, di gestione e controllo, nonché le attività di informazione e pubblicità. Queste attività prevedono riunioni periodiche sia con le parti sociali sia con le altre parti interessate, le quali hanno già partecipato alla discussione circa la necessità e i contenuti di una domanda di intervento del FEG, prima della presentazione della domanda stessa. Le attività di informazione comprendono un sito Internet che metta in risalto gli effetti positivi del FEG.
27. I servizi personalizzati prospettati dalle autorità tedesche costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nelle azioni ammissibili di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le autorità tedesche stimano i costi totali in 10 705 889 EUR di cui 10 305 889 EUR per i servizi personalizzati e 400 000 EUR (3,74% dell'importo totale) per le spese di attuazione del FEG. Il contributo totale richiesto al FEG ammonta a 5 352 944 EUR (50% dei costi totali).

Azioni	Numero previsto di lavoratori interessati	Stima dei costi per lavoratore interessato (EUR)	Costi totali (FEG e cofinanziamento nazionale) (EUR)
Servizi personalizzati [articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006]			
Indennità a breve termine (<i>Transferkurzarbeitergeld</i>)	2 001	2 727,67	5 458 067,67
Corsi di formazione per il conseguimento di una qualifica (<i>Qualifizierungsmaßnahmen</i>)	770	2 293,01	1 765 617,70
Workshop e gruppi tra pari	1 453	327,58	475 973,74
Misure di accompagnamento e ricerca di un impiego a livello internazionale (<i>Flankierende und internationale Unterstützung</i>)	1 135	186,01	211 121,35
Consulenza approfondita per la creazione di imprese (<i>Existenzgründerberatung</i>)	60	621,93	37 315,80
Ricerca di un impiego (<i>Stellenresearch</i>)	1 050	275,19	288 949,50
Contributo di reinserimento (<i>Aktivierungszuschuss</i>)	430	2 709,92	1 165 265,60
Servizi di consulenza e coaching in rapporto a un nuovo impiego e durante il periodo di disoccupazione (<i>Nachbetreuung</i>)	1 050	860,55	903 577,50
Totale parziale dei servizi personalizzati			10 305 889
Spese per l'attuazione del FEG [articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006]			
Attività di preparazione			20 000
Gestione			340 000
Informazione e pubblicità			20 000
Attività di controllo			20 000
Totale parziale delle spese di attuazione del FEG			400 000
Stima dei costi totali			10 705 889
<i>Contributo del FEG (50% dei costi totali)</i>			<i>5 352 944</i>

28. La Germania conferma che le misure di cui sopra sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali. Le prime misure adottate a sostegno di questo gruppo di lavoratori (dal 1° febbraio 2012) sono cofinanziate dal Fondo sociale europeo attraverso il programma operativo FSE-BA. Tra tali misure e quelle cofinanziate dal FSE ci sarà una demarcazione netta. Le autorità tedesche hanno confermato che sono state prese le disposizioni necessarie per evitare il doppio finanziamento da parte degli strumenti finanziari dell'UE.
29. Nella domanda la Germania sostiene anche che il pacchetto del FEG rappresenta un notevole valore aggiunto rispetto a quello che si sarebbe potuto realizzare con i fondi nazionali e del FSE. Forme più costose di formazione, corsi di durata maggiore che si traducono in qualifiche migliori e un periodo di sostegno più lungo ai lavoratori sono esempi di ciò che una società di ricollocamento non potrebbe fare senza i finanziamenti del FEG.

Data di inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati per i lavoratori interessati

30. Il 1° agosto 2012 la Germania inizierà a prestare i servizi personalizzati ai lavoratori interessati inclusi nel pacchetto coordinato proposto per un cofinanziamento al FEG. Tale data rappresenta pertanto l'inizio del periodo di ammissibilità per qualsiasi assistenza concessa dal FEG.

Procedure per la consultazione delle parti sociali

31. Fin dall'inizio le parti sociali e le altre parti interessate sono state coinvolte nella programmazione e attuazione della presente domanda. Il 16 aprile 2012 è stata organizzata una tavola rotonda tra tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti dei lavoratori, nel corso della quale sono stati illustrati tutti i dati principali della domanda di intervento del FEG e tutte le parti hanno espresso il loro sostegno. Inoltre varie parti interessate hanno deciso di collaborare strettamente all'attuazione delle misure.
32. Le autorità tedesche hanno confermato che sono state rispettate le condizioni in materia di licenziamenti collettivi stabilite dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Informazioni sulle azioni prescritte dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi

33. Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità tedesche:
- hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
 - hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a offrire sostegno ai singoli lavoratori e non sono destinate a finanziare la ristrutturazione di imprese o settori;
 - hanno confermato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.

Sistemi di gestione e di controllo

34. La Germania ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà amministrato dagli stessi organismi che hanno amministrato anche i precedenti contributi del FEG alla Germania; anche in questo caso l'autorità di gestione e l'autorità di controllo saranno rispettivamente il "Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung – Referat EF 3" e l'"Organisationseinheit Prüfbehörde" in seno al ministero federale del Lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Finanziamento

35. Sulla base della domanda della Germania, la proposta di contributo del FEG per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati (comprese le spese di attuazione del FEG) è di 5 352 944 EUR, pari al 50% del costo totale. La dotazione proposta dalla Commissione a norma del Fondo si basa sulle informazioni fornite dalla Germania.
36. Tenuto conto dell'importo massimo possibile di un contributo finanziario del FEG, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per la riassegnazione degli stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.
37. L'importo proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale del FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.
38. Con la presente proposta di mobilitazione del FEG, la Commissione avvia la procedura di consultazione a tre in forma semplificata, di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo necessario. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che raggiunga un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue intenzioni l'altro ramo e la Commissione. In caso di disaccordo di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di consultazione a tre.
39. La Commissione presenta separatamente una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2012 gli specifici stanziamenti di impegno, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Fonte degli stanziamenti di pagamento

40. Gli stanziamenti della linea di bilancio del FEG saranno utilizzati per coprire l'importo di 5 352 944 EUR necessario per la presente domanda.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, Germania)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁷, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione⁸, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea⁹,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (3) Il 4 maggio 2012 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso l'impresa manroland AG, due sue controllate e un fornitore, e ha fornito ulteriori informazioni in merito fino al 10 luglio 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo di 5 352 944 EUR.
- (4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

⁷ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁸ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 5 352 944 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente